COMUNE DI ALÌ



Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45, CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
P. Iva 00399640838 codice Univoco UFUHC7
protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediali.it
www.comune.ali.me.it

COPIA DI DETERMINA N. 73/A DEL 07/04/2023

OGGETTO: Assenze per malattia del personale dipendente. Trattenute sulla retribuzione ai sensi dell'art. 21, comma 7, del CCNL del 06.07.1995.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che, l'art. 71, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del D. L. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, testualmente recita:

- 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, neiprimi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le Amministrazione dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
- 2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.
- 3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali eorganizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
- 4. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi

VISTA la circolare esplicativa n. 7/2008 del Consiglio dei Ministri dalla quale si rileva che non si procede a trattenuta nel caso di ricovero ospedaliero o day hospital in presenza di certificazione della struttura sanitaria attestante il ricovero e la sua durata, e in caso di terapie salva vita certificata da un medico dipendente o convenzionato con il SSN attestante l'assunzione di tale tipologia di terapia;

RITENUTO CHE dalla lettura della norma sopra riportata il trattamento così come definito deve applicarsi nei primi dieci giorni di ogni singolo periodo di assenza per malattia, anche per un solo giorno, ad esclusione dei casi sopra richiamati;

VISTO l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

RITENUTO di dover applicare sulla busta paga di aprile 2023 le trattenute sulla retribuzione ai dipendenti che hanno usufruito di assenze per malattia nel mese di marzo 2023;

VISTO l'art. 45, comma 1 del D. Lgs. 165/2001, che testualmente recita: "Il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi";

Vista la Determina Sindacale n 01 del 10.01.2022 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa e dei rispettivi servizi, ai sensi dell'art. 53, comma 23, L. n. 388/2000;

Dato atto della competenza, in capo all'Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, all'adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell'Area Amministrativa dell'Ente, in virtù dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell'art. 4 del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18.05.2004 e modificato con Delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17.10.2013;

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti adadottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale nonsussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visto il bilancio di previsione esercizio finanziario 2023-2025, adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 49 del 27.03.2023 ed in fase di approvazione consiliare;

Visto il vigente Regolamento uffici e servizi;

Vista la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/200 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,

DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **2) Di disporre** la trattenuta sulla retribuzione di aprile 2023 ai dipendenti, indicati nell'*Allegato A*), che hanno usufruito di assenze per malattia nel mese di marzo 2023;
- 3) Di trasmettere la presente Determina, unitamente all'Allegato A), all'ufficio di Ragioneria per i provvedimenti consequenziali e per quanto di competenza, ai fini dell'elaborazione delle buste paga del mese di aprile 2023;
- **4) Di pubblicare**, ai sensi di legge, la presente Determina all'Albo Pretorio on line del Comune di Alì, e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Il Sindaco F.to Dott. Ing. Natale Rao

COPIA DI DETERMINA N. 73/A DEL 07/04/2023

**********	************
IL RESPONSABIL	E DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
	APPONE
142 del 1990, introdotto dall'art. 6	i servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito 98, e ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000,
	ATTESTA
che il presente provvedimento non	comporta spese a carico dell'Ente.
La presente Determina diviene ese	ecutiva in data odierna.
Alì, lì 07/04/2023	Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria F.to Dott. Davide Domenico Eugenio Occhino
l sottoscritto Segretario certifica, su	RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE a conforme attestazione dell'Addetto, che la presente Determina on line di questo Comune, al n° Reg dal
stata pubblicata all'Albo Pretorio al al	

IL SEGRETARIO COMUNALE

ASSENZE PER MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE

MESE DI MARZO 2023		
Nr.	DIPENDENTE	PERIODO
1	Matricola n. 62	Dal 25/02/2023 al 06/03/2023
2	Matricola n. 83	Dal 02/03/2023 al 07/03/2023
		II 29/03/2023
3	Matricola n. 75	Dal 15/03/2023 al 16/03/2023
4	Matricola n. 63	Dal 06/03/2023 al 10/03/2023
5	Matricola n. 66	Dal 08/03/2023 al 10/03/2023
6	Matricola n. 77	Dal 13/03/2023 al 17/03/2023
7	Matricola n. 78	Dal 07/03/2023 al 08/03/2023
8	Matricola n. 72	Dal 30/03/2023 al 31/03/2023
9	Matricola n. 79	Dal 02/03/2023 al 03/03/2023